



**STATUTO dell'Associazione**  
**“SOCIETÀ ITALIANA di PSICOTERAPIA PSICOANALITICA**  
**dell' INFANZIA, dell' ADOLESCENZA e della COPPIA (S.I.Ps.I.A.)”**

**Articolo 1**  
**Denominazione**

È costituita, nel pieno rispetto della normativa vigente, l'Associazione denominata “SOCIETÀ ITALIANA di PSICOTERAPIA PSICOANALITICA dell' INFANZIA, dell' ADOLESCENZA e della COPPIA (S.I.Ps.I.A.)”, il cui orientamento scientifico si ispira alle teorie che hanno come fondamento il pensiero di Freud e i suoi sviluppi.

**Articolo 2**  
**Sede legale**

L'Associazione ha sede legale in Roma, viale Gorizia 24.

La sede potrà essere trasferita con delibera dell'Assemblea degli Associati, secondo i criteri stabiliti nel seguente art. 4.

**Articolo 3**  
**Finalità dell'Associazione**

La Società non ha *fini di lucro e si impegna a svolgere attività:*

- a. Di promozione dello studio e della ricerca clinico-teorica, della diffusione e dell'informazione nel campo della psicoterapia psicoanalitica dell'Infanzia, dell'Adolescenza e della Coppia;
- b. Di sviluppo e perfezionamento del livello professionale dei propri Soci;
- c. Che favoriscano gli scambi di esperienze professionali a livello locale, nazionale e internazionale attraverso l'organizzazione di congressi, convegni, incontri, gruppi di studio, seminari, dibattiti e pubblicazioni scientifiche;
- d. Che rappresentino gli interessi professionali dei Soci e che ne tutelino l'identità professionale;
- e. Che possano offrire servizi che rientrano nei propri scopi a Enti pubblici o privati, attraverso idonee convenzioni;
- f. Di istituire Centri di Psicoterapia Psicoanalitica dell'Infanzia, dell'Adolescenza e della Coppia;
- g. Di aggiornamento e formazione.

L'Associazione per il perseguimento delle indicate finalità può svolgere la sua attività su tutto il territorio nazionale.

A tal fine predispone la struttura organizzativa di base con sede legale in Roma, con la facoltà di estendere la propria operatività in altre città, anche mediante accordi e convenzioni con Associazioni e/o Enti locali.

L'attività delle diverse sedi operative potrà avere una sua autonomia gestionale

amministrativa ed economica secondo modalità regolate in appositi regolamenti predisposti dal Comitato Scientifico Esecutivo, e approvati dall'Assemblea.

#### **Articolo 4** **Statuto e Regolamento**

L'Associazione "Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica dell'Infanzia, dell'Adolescenza e della Coppia" è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Ulteriori aspetti relativi all'organizzazione e alle attività dell'Associazione possono essere disciplinati da uno o più regolamenti interni e/o da un Codice di comportamento etico redatti, in armonia con il presente Statuto, dal Comitato Scientifico, e debitamente approvati dall'Assemblea.

#### **Articolo 5** **Modifiche dello Statuto**

Il presente Statuto e Regolamento possono essere modificati con deliberazione dell'Assemblea da adottarsi con il voto favorevole del 60% (sessanta per cento) degli Associati legittimati a parteciparvi.

#### **Articolo 6** **Categorie degli Associati**

Gli Associati detti anche Soci sono distinti nelle seguenti categorie:

- a. Soci Fondatori, coloro che sono intervenuti al rogito notarile di costituzione della Società;
- b. Soci Onorari, coloro che avendo contribuito in modo significativo allo sviluppo della psicoterapia psicoanalitica dell'Infanzia, dell'Adolescenza e della Coppia sul piano clinico-teorico e/o di ricerca, vengono ammessi come tali su proposta del Comitato Scientifico Esecutivo;
- c. Soci Ordinari, secondo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento, coloro che:
  1. Facciano domanda in tal senso alla Commissione per l'Ordinariato allegando curriculum vitae ed eventuale produzione scientifica;
  2. Siano Soci Associati da almeno quattro anni;
  3. Abbiano partecipato attivamente alle attività scientifiche della Società;
  4. Siano in regola con il pagamento delle quote societarie;
- d. Soci Associati, coloro che hanno conseguito il diploma di psicoterapeuti dell'età evolutiva rilasciato dal Corso di Psicoterapia Psicoanalitica del Bambino, dell'Adolescente e della Coppia (A.S.N.E.- S.I.Ps.I.A.) (al quale da ora in poi si farà riferimento come Corso A.S.N.E.-S.I.Ps.I.A.) o da altre Associazioni, Società o Istituti di comprovata serietà scientifica che diano garanzia di analoga preparazione nell'ambito della psicoterapia psicoanalitica dell'Infanzia, dell'Adolescenza e della Coppia. I Soci non diplomati dal Corso A.S.N.E.-S.I.Ps.I.A. devono presentare domanda di ammissione al Comitato Scientifico in carica, il quale, dopo averne vagliato i requisiti, la propone all'approvazione dell'Assemblea. Il Comitato Scientifico può eventualmente nominare una Commissione *ad hoc*, che possa valutare la congruenza e i titoli scientifici e formativi del richiedente. Detti Soci possono essere ammessi, comunque, nella misura del 5% del

totale.

## **Articolo 7 Ammissione**

Coloro i quali desiderano diventare Soci Associati della Società devono inoltrare domanda d'ammissione scritta e corredata dall'apposita documentazione al Comitato Scientifico Esecutivo che, dopo averla vagliata, la propone all'Assemblea che deciderà sull'ammissione stessa.

Con l'ammissione alla Società ogni categoria di Associato accetta incondizionatamente tutte le disposizioni dello Statuto, del Regolamento e del Codice Deontologico.

I Soci Fondatori e i Soci Ordinari ed Associati sono tenuti al pagamento di una quota annuale anticipata, proposta dal Comitato Scientifico Esecutivo e ratificata dall'Assemblea. Le modalità di pagamento sono stabilite dal Regolamento all'art. 2.

## **Articolo 8 Decadenza ed Esclusione**

La qualità di Socio si perde, per dimissioni, morosità, indegnità o per decesso.

Le dimissioni saranno valide a partire da 15 (quindici) giorni successivi alla loro presentazione, tramite lettera raccomandata R.R. diretta al Presidente, secondo quanto previsto dal Regolamento e sino a tale data il Socio dimissionario sarà tenuto al rispetto del presente Statuto e degli eventuali regolamenti e Codice di comportamento.

La morosità viene dichiarata dal Comitato Scientifico Esecutivo decorsi due mesi dal termine ultimo stabilito per il versamento della quota annuale.

L'esclusione dall'Associazione viene deliberata dal Comitato Scientifico Esecutivo per gravi motivi nei confronti dell'Associato che contravvenga ai doveri indicati nel presente Statuto, per incompatibilità con gli scopi societari o per aver compiuto atti lesivi per il prestigio della Società o qualsiasi altro atto che comunque la danneggi, secondo quanto disposto dal Codice Deontologico.

La delibera di esclusione dell'Associato è preceduta dall'esame del caso da parte della Commissione Deontologica la quale dovrà richiedere preventivamente all'Associato eventuali giustificazioni (sempre in forma scritta al suo domicilio indicato all'atto di iscrizione) almeno trenta giorni prima della data di convocazione del Consiglio direttivo che dovrà deliberare sulla proposta di esclusione.

Il decesso sarà comprovato, a tutti gli effetti del presente Statuto, mediante comunicazione al Comitato Scientifico nei termini di legge.

## **Articolo 9 Diritti degli Associati**

Tutti i Soci, tranne i Soci Onorari hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi dell'Associazione, per l'approvazione del bilancio e per tutto quanto altro loro demandato dal presente Statuto e/o dalla legge.

Gli Associati hanno il diritto di frequentare i locali dell'Associazione, di servirsi della documentazione e del materiale di studio in possesso

dell'Associazione previa richiesta al rappresentante legale e sua autorizzazione; essi hanno inoltre il diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto.

Tra gli Associati vige, comunque, una disciplina uniforme del rapporto Associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Tutte le categorie degli Associati godono degli stessi diritti, fatta eccezione per i Soci Onorari, i quali sono esclusi dai diritti patrimoniali, dal diritto di partecipazione all'Assemblea e dal diritto al voto.

## **Articolo 10 Doveri degli Associati**

Gli Associati devono svolgere attività a favore dell'Associazione senza fini di lucro, salvo la possibilità di rimborso delle spese sostenute ove consentito dalla normativa di legge presente e/o futura.

Il comportamento verso gli altri Associati e all'esterno dell'Associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede e in ogni caso devono essere rispettati il presente Statuto, i regolamenti interni e il Codice di comportamento esistenti.

## **Articolo 11 Allievi**

Possono partecipare alle attività scientifiche della Società, su autorizzazione e secondo le modalità stabilite dal Comitato Scientifico Esecutivo, gli allievi del Corso A.S.N.E.-S.I.Ps.I.A. Possono, altresì, partecipare alle medesime attività, su domanda indirizzata al Presidente e vagliata dal Comitato Scientifico Esecutivo, gli allievi di altre Associazioni, Società o Istituti di comprovata serietà scientifica che diano garanzia di analoga preparazione nell'ambito della psicoterapia dell'infanzia, dell'adolescenza e della coppia.

## **Articolo 12 Organi Sociali**

Sono Organi della Società:

- a. L'Assemblea;
- b. Il Presidente;
- c. Il Comitato Scientifico Esecutivo;
- d. Il Segretario Scientifico;
- e. Il Tesoriere;
- f. La Commissione Deontologica, la cui composizione e operato sono regolamentate dal Codice Deontologico ;
- g. La Commissione per l'Ordinariato, costituita ed eletta come da Regolamento.

## **Articolo 13 Assemblea**

L'Assemblea è composta dai Soci Fondatori e dai Soci Associati e Soci Ordinari che siano in regola con il pagamento della quota Associativa annuale, e la cui iscrizione sia avvenuta almeno un mese prima della data di convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine dal Componente più anziano del Comitato Scientifico o dalla persona indicata dall'Assemblea.

L'Assemblea:

- a. Discute e delibera sulle relazioni dell'attività sociale, determina gli indirizzi di politica generale e le direttive per l'azione da svolgere in relazione agli scopi istituzionali;
- b. Discute e delibera sui bilanci sociali e preventivi e consuntivi;
- c. Ratifica l'entità e l'eventuale ripartizione dei contributi sociali proposti dal Comitato Scientifico Esecutivo;
- d. Elege il Presidente, il Comitato Scientifico Esecutivo, la Commissione Deontologica e la Commissione per l'Ordinariato;
- e. Delibera sugli argomenti che le vengono sottoposti dal Comitato Scientifico Esecutivo;
- f. Delibera le modifiche dello Statuto e Regolamento;
- g. Delibera lo scioglimento dell'Associazione.

#### **Articolo 14 Convocazione**

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione mediante avviso - contenente la data, il luogo e l'ora della riunione sia per la prima che seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno - affisso presso la sede legale e le eventuali sedi operative dell'Associazione o mediante fax, posta elettronica o lettera inviati all'indirizzo che risulta dal Registro degli Associati, il tutto almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea deve essere convocata:

- a. Almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo entro il 30 aprile di ogni anno;
- b. Entro trenta giorni prima della scadenza del mandato degli organi dell'Associazione al fine di eleggere i nuovi organi;
- c. E/o su richiesta di almeno 1/3 dei Soci esclusi i Soci Onorari.

#### **Articolo 15 Validità dell'Assemblea**

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli Associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti.

Gli Associati possono farsi rappresentare mediante delega, da conferirsi esclusivamente ad altri Associati anche se membri del Comitato Scientifico Esecutivo.

La delega ai membri del Comitato Scientifico non può essere conferita per le assemblee che hanno come oggetto l'approvazione del bilancio e le deliberazioni in merito a responsabilità di Associati.

Ciascun Associato non può avere più di una delega.

## **Articolo 16**

### **Votazioni**

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti, salvo quanto previsto dal precedente art. 5 in ordine alle delibere concernenti la modifica del presente Statuto.

La verifica delle deleghe e dei Soci presenti e il controllo delle votazioni vengono svolte dal Segretario dell'Assemblea, assistito, se richiesto, da due scrutatori nominati dall'Assemblea.

## **Articolo 17**

### **Verbalizzazione**

Le deliberazioni Assembleari sono riassunte in un verbale, redatto da un componente dell'Assemblea nominato dalla stessa quale segretario, sottoscritto da quest'ultimo e dal Presidente dell'Assemblea.

## **Articolo 18**

### **Comitato Scientifico Esecutivo**

Il Comitato Scientifico Esecutivo:

- a. È composto da sei Soci eletti dall'assemblea scelti tra Fondatori, Associati ed Ordinari, più il Presidente; uno dei consiglieri viene eletto tra i docenti del Corso A.S.N.E.-S.I.Ps.I.A.;
- b. Si riunisce validamente con la presenza di almeno 4 (quattro) componenti;
- c. È convocato dal Presidente, con le medesime modalità di cui al 1° comma del precedente art. 13, mediante avviso scritto - contenente la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno - da recapitarsi a tutti i consiglieri almeno 3 (tre) giorni prima della riunione;
- d. È presieduto dal Presidente o, in caso di suo impedimento o assenza, dal Segretario Scientifico (o dal componente più anziano).

I membri del Comitato Scientifico Esecutivo durano in carica due anni e sono rieleggibili consecutivamente per un solo biennio.

La carica è ad personam e non può essere delegata.

Se vengono a mancare uno o più Soci del Comitato Scientifico Esecutivo, l'Assemblea provvede a sostituirli con le stesse modalità dell'elezione.

## **Articolo 19**

### **Compiti e poteri del Comitato Scientifico Esecutivo**

Il Comitato Scientifico Esecutivo:

- a. Ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea e di promuovere, nell'ambito di tali direttive, ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi sociali;
- b. Ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, a eccezione di quanto la legge e il presente Statuto riservano all'Assemblea dell'Associazione;
- c. Nomina il Segretario Scientifico e il Tesoriere, da scegliersi tra i membri del Comitato Scientifico Esecutivo;
- d. Organizza e promuove l'attività scientifica dell'Associazione;
- e. Delibera sulla accettazione di erogazioni, donazioni e lasciti;
- f. Cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo

- della Società sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea;
- g. Determina e propone all'Assemblea il valore delle quote di iscrizione e delle quote annuali dovute dagli Associati;
  - h. Delibera sull'adesione dell'Associazione a organizzazioni internazionali ed europee e sulla designazione dei delegati dell'Associazione stessa;
  - i. Propone all'Assemblea l'ammissione dei nuovi Associati e la decadenza e l'esclusione degli Associati su proposta del Tesoriere o della Commissione Deontologica;
  - l. Redige gli eventuali regolamenti interni e Codice di comportamento etico da sottoporre alla delibera dell'Assemblea;
  - m. Può demandare a uno o più dei suoi componenti o ad altri Associati lo svolgimento di determinati incarichi, altresì può delegare a gruppi di lavoro la soluzione di determinati problemi.

## **Articolo 20**

### **Il Presidente**

Al Presidente dell'Associazione:

- a. Spetta la rappresentanza legale dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio;
- b. Possono essere delegate dal Comitato Scientifico Esecutivo, al quale il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, poteri di ordinaria e/o straordinaria amministrazione anche in riferimento a quanto previsto dagli artt. 32 e 33.

Il Presidente:

- a. In casi eccezionali di necessità e urgenza può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve entro otto giorni convocare il Comitato Scientifico Esecutivo per la ratifica del suo operato;
- b. Convoca e presiede l'Assemblea;
- c. Convoca e presiede il Comitato Scientifico Esecutivo curando l'esecuzione delle relative deliberazioni;
- d. Sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e ne promuove, di concerto con il Comitato Scientifico Esecutivo, la riforma ove se ne presenti la necessità;
- e. Per gli impegni di spesa superiori ad euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) deve comunque essere previamente autorizzato dal Comitato Scientifico Esecutivo;
- f. In caso di impedimento o assenza è sostituito dal Segretario Scientifico.

## **Articolo 21**

### **Il Segretario Scientifico**

Il Segretario Scientifico:

- a. Provvede, sotto la vigilanza del Presidente, a quanto necessario per l'amministrazione, la organizzazione e il funzionamento dell'Associazione e della sua attività scientifica;
- b. Cura tutti gli affari di ordinaria amministrazione dell'Associazione demandati dal Comitato Scientifico Esecutivo;
- c. Verifica la redazione e conserva i verbali dell'Assemblea generale e del Comitato Scientifico Esecutivo e li controfirma insieme con il Presidente della Società;
- d. È responsabile della custodia e dell'ordine degli atti dell'Associazione ed

esegue gli incarichi che gli sono affidati dagli Organi collegiali.

## **Articolo 22** **Il Tesoriere**

Il Tesoriere provvede all'amministrazione dei fondi e del patrimonio sociale della Società, in esecuzione delle delibere del Comitato Scientifico Esecutivo. Predisporre gli elementi necessari per la preparazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo e li sottopone all'esame del Comitato Scientifico Esecutivo.

## **RISORSE ECONOMICHE**

### **Articolo 23** **Patrimonio**

Il patrimonio è costituito:

- a. Dai beni mobili, immobili e mobili registrati che potranno diventare di proprietà dell'Associazione;
- b. Dai fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, fatto salvo il principio che l'Associazione non persegue scopi di lucro;
- c. Da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

È fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere utilizzati unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. Dalle quote associative;
- b. Dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o della partecipazione a esse;
- c. Da ogni altra entrata, anche di carattere saltuario, che concorra a incrementare l'attività associativa, contributi liberali elargiti a sostegno dei fini associativi da persone, Enti, Associazioni.

Eventuali entrate finalizzate a specifiche iniziative sviluppate all'interno dell'Associazione potranno essere utilizzate soltanto per l'attuazione dell'iniziativa in oggetto.

La gestione dell'attività associativa nel suo complesso (sede, segreteria, pubblicazioni, convegni, delegazioni, ecc.) potrà essere finanziata esclusivamente dalle quote associative, da iniziative finalizzate soltanto alla gestione dei contributi generici o comunque finalizzati alla gestione dell'Associazione stessa.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in un apposito inventario depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli Associati.

### **Articolo 24** **Contributi**

I contributi degli Associati sono costituiti dalla quota annuale come approvata dall'Assemblea degli Associati su determinazione del Comitato Scientifico Esecutivo.

La quota e qualsiasi contributo associativo sono intransmissibili a qualsiasi

titolo e non sono rivalutabili.

## **Articolo 25** **Erogazioni, donazioni e lasciti**

Il Comitato Scientifico Esecutivo in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione:

- a. Accetta le erogazioni liberali in denaro e le donazioni, nonché i lasciti testamentari con beneficio di inventario
- b. Delibera sulla loro utilizzazione, anche in conformità a quanto determinato dal donante o dal testatore.

## **Articolo 26** **Spettanze**

I membri del Comitato Scientifico Esecutivo, il Presidente, il Segretario Scientifico e il Tesoriere, per l'intervento alle riunioni e per quanto altro risulterà necessario per la gestione della Società, avranno diritto soltanto al rimborso delle spese sostenute.

## **Articolo 27** **Esercizio sociale**

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

## **Articolo 28** **Bilanci**

L'Associazione si impegna ad assicurare una gestione contabile assolutamente trasparente per l'espletamento delle attività associative realizzate.

I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dal Comitato Scientifico Esecutivo e depositati, presso la sede dell'Associazione, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea convocata per la loro approvazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

I bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione devono essere predisposti dal Comitato Scientifico Esecutivo con l'ausilio del Tesoriere prima dell'approvazione in Assemblea.

## **Articolo 29** **Ripartizione attivo**

È esclusa, sotto qualsiasi forma, la ripartizione di eventuale attivo fra i Soci.

## **Articolo 30** **Liquidazione**

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea, in conformità della legge, determinerà le modalità della liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori, e l'eventuale attivo sarà attribuito ad altra Associazione aventi scopi affini o analoghi.

### **Articolo 31**

#### **Regolamento**

La società è retta oltre che dalle norme contenute nel presente Statuto anche da un Regolamento interno e da un Codice Deontologico.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge vigenti e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

### **COLLABORATORI E DIPENDENTI**

#### **Articolo 32**

Fermo restando il principio dell'assoluta gratuità delle attività svolte dagli Associati, l'Associazione può fare ricorso per esigenze motivate e documentate a servizi professionali a pagamento nella forma della collaborazione di lavoro autonomo e per specifiche occasioni con contratti a tempo determinato; il tutto previa approvazione del Comitato Scientifico Esecutivo.

#### **Articolo 33**

##### **Dipendenti**

L'associazione può assumere dipendenti previa delibera del Comitato Scientifico.